



COMUNE DI COGOLETO

Città Metropolitana di Genova

Via Rati 66 – Tel. 010/91701 – C.F. 80007570106 – P.I. 00845470103

Prot.28058

Ordinanza n. 92

**ORDINANZA SINDACALE, CONTINGIBILE E URGENTE,
ADOTTATA PER FRONTEGGIARE L' EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 – MERCATO SETTIMANALE E
LUOGHI DI ASSEMBRAMENTO O AFFOLLAMENTO ALL' APERTO**

IL SINDACO

Visti:

- il decreto legge 16 maggio 2020 n. 33 “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19” e, in particolare, l' art. 1 comma 14 che espressamente recita “Le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. In assenza di quelli regionali trovano applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale. Le misure limitative delle attività economiche, produttive e sociali possono essere adottate, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, con provvedimenti emanati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020 o del comma 16”;
- il decreto legge 22 aprile 2021 n. 52 “misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19” che ha consentito dal 15 giugno 2021, nelle cosiddette zone gialle, lo svolgimento di fiere in presenza nel rispetto di protocolli e linee guida di cui all' art. 1 comma 14 del decreto legge 16 maggio 2020 n. 33;
- il decreto legge 23 luglio 2021 n. 105 il quale, in considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da COVID-19, ha prorogato fino al 31.12.2021 lo stato di emergenza nazionale dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 e ulteriormente prorogato con deliberazioni del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020, 7 ottobre 2020, 13 gennaio 2021 e 21 aprile 2021;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14

luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e i relativi protocolli allegati;

- l'ordinanza del Ministero della Salute 22 giugno 2021 "Ulteriori Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid -19 in zona bianca";
- l'ordinanza del Ministero della Salute 28 ottobre 2021 "Ulteriori Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid -19" che ha reiterato al 31.12.2021 le misure in materia di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie al 31.12.2021;

le ordinanze del Presidente della Regione Liguria in materia di contenimento della diffusione dell'infezione da Sars-Cov2;

Osservato

-che nel giorno di giovedì è previsto lo svolgimento, su area pubblica ed all'aperto, del mercato settimanale;

-che l'attuale evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e la necessità, più volte segnalata dal Governo, di mantenere elevata l'attenzione nei confronti del rischio legato a possibili recrudescenze del contagio;

Dato atto che:

- l'articolo 50, comma 5 del d.lgs. n. 267/2000, prevede che *"in particolare, in caso di emergenze sanitarie od igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale"*;
- le azioni da realizzare – benché *extra ordinem* – devono conservare il puntuale rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e non ledere o compromettere diritti costituzionalmente protetti, se non entro il limite della protezione di equivalenti diritti costituzionalmente tutelati;
- scopo della presente ordinanza è la tutela di quanto previsto dall'articolo 32 della Costituzione, a norma del quale: *"La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività"*;
- il fine da realizzare consiste nella attivazione di misure contingibili e urgenti per il contenimento e la riduzione del pericolo per la salute pubblica,

Ritenuti sussistenti:

- l'urgenza di provvedere, in relazione alla dedotta indifferibilità dell'intervento;
- la contingibilità, in relazione alla circostanza che il provvedimento in adozione perde la sua efficacia unavolta che sia venuta l'emergenza epidemiologica presente su tutto il territorio nazionale;
- per quanto sopra, la necessità di emanare la presente ordinanza contenenti misure eccezionali in forza della normativa nazionale e regionale richiamata;

Ritenuto necessario adottare provvedimenti provvisori finalizzati a contemperare la facoltà per gli aventi titolo ad esercitare l'attività commerciale di vendita al dettaglio di prodotti e di somministrazione con le misure finalizzate al contenimento dell'epidemia da SARS-CoV-2;

Visto l'art.21-quinquies della legge n.241/1990;

In forza dei poteri di cui al comma 5 dell'articolo 50, D.Lgs. n. 267/2000

ORDINA

che gli utenti/visitatori, in occasione dello svolgimento del mercato settimanale e negli spazi a ciò destinati

- utilizzino costantemente dispositivi delle vie respiratorie durante l'accesso e la permanenza nell' area di esposizione e vendita;
- mantengano una distanza interpersonale di almeno un metro ad eccezione dei componenti dello stesso nucleo familiare, dei conviventi, e delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale;
- si avvicinino ai banchi in modo da garantire il distanziamento interpersonale di almeno un metro salve ulteriori restrizioni che devono essere imposte dal commerciante qualora, per le dimensioni del banco o per il numero dei collaboratori, non sia possibile servire più di una persona alla volta senza garantire il rispetto delle distanze di sicurezza;
- disinfettino le mani o utilizzino guanti monouso prima di toccare la merce esposta in vendita;
- non si soffermino in gruppo o indugino nell' area destinata all' esposizione e vendita al termine dell'acquisto dei prodotti.

che gli operatori commerciali in occasione dello svolgimento del mercato settimanale e negli spazi a ciò destinati

- usino costantemente dispositivi protettivi delle vie respiratorie;
- rispettino il distanziamento interpersonale di almeno un metro dagli altri operatori anche durante le operazioni di carico e scarico
- garantiscano la costante pulizia e disinfezione di tutti gli ambienti e delle superfici toccate con maggiore frequenza;
- mettano a disposizione della clientela prodotti igienizzanti per le mani in ogni banco; in caso di acquisti con scelta in autonomia e manipolazione del prodotto da parte del cliente, dovranno rendere obbligatoria la disinfezione delle mani prima della manipolazione della merce o, in alternativa, dovranno mettere a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente;
- provvedano affinché nell'area antistante il proprio banco siano evitati assembramenti;
- rendano note le prescrizioni a carico dell'utenza mediante messaggi scritti o fonici.

ORDINA

di essere sempre muniti di dispositivi di protezione delle vie respiratorie e di indossarli e farne uso, su tutto il territorio comunale, anche all' aperto, nelle situazioni in cui non possa essere garantito il distanziamento interpersonale o si configurino assembramenti o affollamento

AVVERTE CHE

1. la violazione delle prescrizioni contenute nella presente ordinanza è sanzionata sulla base della normativa amministrativa vigente, salvo che il fatto costituisca reato;
2. per quanto non espressamente previsto, si applicano le norme nazionali e regionali vigenti;

DEMANDA

- alla forza pubblica il controllo sull' osservanza del presente provvedimento

COMUNICA

Il presente provvedimento diventa efficace con la pubblicazione all'albo pretorio e viene trasmesso alla Prefettura di Genova;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro il termine di 60 giorni dalla data di affissione all'albo pretorio o dalla successiva data di notifica. Nel termine di 120 giorni, decorrenti dalla medesima data, è possibile proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Cogoletto, 6.12.2021

IL SINDACO
Paolo Bruzzone

